

STATUTO
del
Consorzio PER i libri Piccoli Editori Riuniti

Articolo 1 - denominazione

E' costituito il Consorzio **PER i libri Piccoli Editori Riuniti**
Esso è regolato dagli articoli 2602 e seguenti del codice civile.

Articolo 2 - sede

Il Consorzio ha sede in Moncalieri (TO).

L'organo amministrativo potrà trasferire la sede legale nell'ambito del comune indicato al primo comma del presente articolo e avrà facoltà di istituire, ovunque lo ritenga necessario, uffici, agenzie e rappresentanze, o sopprimerli.

Articolo 3 – oggetto e scopo

Il Consorzio opera nell'offerta di servizi rivolti all'editoria, con particolare riferimento alla piccola e media impresa. Agisce quindi in ogni settore d'interesse nell'ambito dell'attività editoriale, a titolo esemplificativo dalla creazione dei prodotti, alla stampa dei medesimi, dalla promozione alla commercializzazione ed alla presenza coordinata all'interno di momenti pubblici e fieristici dedicati all'editoria in Italia ed all'estero.

Tale attività potrà, anche, essere espletata attraverso:

- la tutela degli interessi comuni dei consorziati;
- la promozione e lo sviluppo della cultura e della produzione editoriale;
- lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione nel campo delle tecniche di produzione e gestionali;
- la formazione e l'aggiornamento tecnico, produttivo, commerciale e finanziario;
- la prestazione di assistenza e consulenza;
- l'attività di indirizzo anche attraverso l'utilizzo di una commissione tecnica di esperti del settore e la formulazione di capitolati, direttive e regolamenti;
- la creazione di una centrale di acquisti;
- lo sviluppo delle esportazioni dei consorziati fornendo consulenza e informazione inerente nonché le ricerche di marketing su mercati esteri e il sussidio alla produzione e commercializzazione in tali aree;
- la partecipazione a gare o appalti per conto degli associati o collettivamente sui mercati nazionali e su quelli esteri;
- la creazione di una rete distributiva comune, l'acquisizione di ordinativi e l'immissione nel mercato nazionale ed estero dei prodotti dei consorziati;
- la promozione dell'attività di vendita mediante l'espletamento di studi e ricerche di mercato;
- l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche;
- lo svolgimento di azioni pubblicitarie, la progettazione di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale idoneo;
- l'elaborazione di politiche di finanziamento del consorzio o in comune tra i consorziati anche attraverso l'accesso a fondi pubblici;
- lo svolgimento di altre attività che siano strettamente connesse a quelle sopra elencate e la conclusione di tutte le operazioni finanziarie ed economiche che siano necessarie alla realizzazione degli scopi predetti.

Il Consorzio inoltre potrà svolgere qualunque altra attività necessaria ed utile per il raggiungimento degli obiettivi consortili.

Il Consorzio non ha scopo di lucro e la sua gestione non deve portare alla distribuzione di utili.

Articolo 4 – durata

La durata del consorzio è fissata fino al 2050, salva la possibilità di proroga che, prima della scadenza, potrà essere deliberata dall'assemblea dei consorziati.

Articolo 5 – tipologie di imprese consorziate e requisiti di ammissione

Possono partecipare al Consorzio tutti gli imprenditori che siano editori, siano essi costituiti in forma societaria o individuale.

L'ammissione al Consorzio è subordinata alla presentazione di domanda sottoscritta dall'interessato e diretta all'organo amministrativo, nella quale il richiedente dovrà dichiarare la condivisione dell'oggetto e degli scopi del Consorzio, come sintetizzato all'art. 3 del presente Statuto, nonché l'impegno a collaborare per il loro perseguimento, di essere a conoscenza delle disposizioni del presente contratto, del regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettarli nella loro integrità. Nel caso che l'impresa sia costituita in forma societaria, la domanda di ammissione dovrà contenere l'indicazione del consorziato delegato a rappresentarla.

Il richiedente deve essere iscritto alla Camera di Commercio, essere in possesso di regolare autorizzazione per l'esercizio delle proprie attività, e comunque, non avere in corso procedimenti giudiziari aventi ad oggetto procedure concorsuali o altresì tesi all'ottenimento di provvedimenti di interdizione o inabilitazione.

L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante consorziato altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal presente articolo.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti delibera sull'accoglimento della domanda di ammissione a consorziato, decide secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei consorziati.

L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

La deliberazione di ammissione diventerà operante e sarà annotata nel libro dei consorziati dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento del contributi di ammissione con le modalità ivi descritte. Qualora vi sia richiesta di sottoscrizione del capitale consortile, essa sarà soggetta a deliberazione dell'assemblea ordinaria del consorziati all'uopo convocata dall'organo amministrativo. In caso di delibera di approvazione il versamento delle quote avverrà secondo le modalità meglio descritte dall'art. 11 c. 2 e nei termini dell'art. 12 c. 2 del presente statuto.

Articolo 6 – enti sostenitori

Eventuali enti pubblici, enti privati e liberi professionisti possono essere ammessi al consorzio quali enti sostenitori, senza diritto di voto, con le stesse procedure di cui all'art. 5. Sono iscritti in apposita sezione del libro dei consorziati.

Articolo 7 - obblighi dei consorziati

I consorziati, per tutta la durata della loro partecipazione al consorzio, si obbligano:

- ad osservare puntualmente lo statuto, il regolamento interno e le deliberazioni degli organi consortili;
- a corrispondere le eventuali penalità come previsto dal presente contratto e dal regolamento interno, a rimborsare le spese sostenute dal consorzio nell'interesse dei consorziati richiedenti, nonché a risarcire il consorzio dei danni e delle perdite subite per loro inadempienza.

Articolo 8 – recesso ed esclusione

I consorziati possono recedere, oltretutto nelle ipotesi stabilite dal codice civile:

- in caso di sopravvenuta inutilizzabilità dei servizi consortili;
- per qualsiasi altro motivo riconosciuto e giustificato ad insindacabile giudizio dell'assemblea ordinaria.

Il recesso è comunicato mediante comunicazione scritta, diretta al consiglio d'amministrazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e diviene automaticamente operativo quindici giorni dopo la data della comunicazione. Il consorziato receduto non ha diritto alla restituzione dei contributi versati e dell'eventuali quote di capitale consortile sottoscritte che si accrescono proporzionalmente a quelle degli altri.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea ordinaria nei confronti del consorziato:

- che abbia perduto anche uno dei requisiti per l'ammissione;

- che si sia reso insolvente verso il Consorzio;
- che non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte in suo nome e per suo conto dal Consorzio;
- che non abbia osservato, con colpa grave o dolo, le disposizioni del contratto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi del Consorzio;
- che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi consortili.

La deliberazione di esclusione deve essere preceduta, in ogni caso, dalla contestazione al consorziato, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, degli addebiti elevati, con assegnazione di un termine non minore di venti giorni per le eventuali deduzioni a discarico, scritte o verbali, all'organo amministrativo nell'adunanza indetta per la delibera di esclusione.

L'esclusione non pregiudica l'eventuale azione del consorzio per il risarcimento dei danni.

Nei casi di recesso e di esclusione previsti dal contratto, il consorziato non ha diritto alla restituzione dei contributi versati e dell'eventuali quote di capitale consortile sottoscritte che si accrescono proporzionalmente a quelle degli altri.

Il mandato conferito dai consorziati per l'attuazione degli scopi del consorzio, ancorché dato con unico atto, cessa nei confronti del consorziato receduto o escluso

Articolo 9 - trasferimento di azienda

In caso di trasferimento, totale o parziale, dell'attività aziendale di cui sono proprietari, i consorziati sono tenuti ad includere, nell'atto del trasferimento e con obbligo di trascrizione, il vincolo di partecipazione al consorzio ed a comunicare all'organo amministrativo di quest'ultimo, entro dieci giorni dalla data dell'avvenuto trasferimento, le complete generalità della parte acquirente, il domicilio della stessa e gli estremi dell'atto di trasferimento.

In caso di omissione della comunicazione di cui al comma precedente il consorziato venditore è tenuto solidalmente con l'acquirente anche al pagamento dei contributi e delle spese successivi al trasferimento.

In ogni caso è fatta salva la possibilità per i consorziati di esercitare il diritto all'esclusione dell'acquirente previsto dall'art. 2610 c.c..

Articolo 10 - iscrizione nei pubblici registri

Il consorzio ottempera agli obblighi di pubblicità legale conformemente a quanto stabilito dall'ordinamento corrente.

Articolo 11- fondo consortile

Il fondo consortile è costituito:

- dai contributi versati dai consorziati a titolo di capitale consortile;
- dagli eventuali avanzi di gestione.

Il capitale consortile è di ammontare variabile ed è suddiviso in quote di qualsiasi ammontare e comunque non inferiori ad € 1.000,00 (mille/00). Ciascun consorziato, all'atto dell'ammissione o in sede successiva, su esplicita propria richiesta e in forza di deliberazione di autorizzazione non soggetta ad impugnazione dell'assemblea ordinaria dei consorziati può sottoscrivere quote del capitale consortile nella misura deliberata dall'assemblea stessa. Le quote di capitale consortile non sono trasmissibili né per causa di morte né per atto tra vivi se non in caso di trasferimento d'azienda all'acquirente, salvo delibera di approvazione dell'assemblea ordinaria.

Nei casi di intrasmissibilità le quote del consorziato uscente si consolidano su quelle degli altri consorziati in proporzione alle quote di capitale consortile sottoscritte.

Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'assemblea potrà deliberare il suo reintegro a parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

Salvo quanto stabilito dalla legge il fondo consortile costituisce esclusiva ed unica garanzia per le obbligazioni assunte verso i terzi dalle persone che hanno la rappresentanza del Consorzio.

Articolo 12 - contributi

Ogni consorziato è tenuto a versare, al momento dell'accettazione della domanda di adesione, oltre l'importo delle quote di capitale consortile eventualmente sottoscritte, un contributo di ammissione da determinarsi

dall'organo amministrativo per ciascun esercizio, tenuto conto della situazione patrimoniale del consorzio risultante dall'ultimo bilancio approvato. Il contributo ha natura di erogazione in conto esercizio.

Il pagamento dei contributi non potrà essere sospeso o ritardato per alcun motivo.

Ogni consorziato dovrà rimborsare al consorzio le spese sostenute per l'esecuzione di particolari prestazioni richieste dal consorziato stesso e approvate dall'organo amministrativo.

Articolo 13 - sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati e penalità

Qualora l'organo amministrativo venga a conoscenza di qualche infrazione alle disposizioni del contratto o del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi consortili, invita il consorziato inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni. Il presidente convoca immediatamente l'organo amministrativo per deliberare i relativi provvedimenti ed eventualmente determinare la misura della penalità.

La deliberazione dell'organo amministrativo è comunicata al consorziato interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il consorziato deve effettuare il versamento delle penalità entro trenta giorni dalla comunicazione di cui sopra.

Nel regolamento interno saranno stabilite le misure minime e massime delle penalità anche in relazione alla gravità e alla tipologia delle inadempienze.

Nei casi particolarmente gravi o di comportamento recidivo, i minimi e i massimi delle penalità applicabili si intendono duplicati.

Articolo 14 - organi del consorzio

Gli organi del Consorzio sono:

- l'assemblea dei consorziati;
- l'organo amministrativo;
- il comitato consultivo.

Articolo 15 - assemblea

All'assemblea possono partecipare tutti i consorziati iscritti al libro dei consorziati alla data della riunione assembleare nonché i soggetti di cui all'art. 6 dello statuto.

Ai soli fini del voto da esercitarsi in Assemblea, gli eventuali incrementi del fondo consortile o avanzi di gestione, accresceranno al quota di ciascun consorziato in misura proporzionale.

Le società consorziate sono rappresentate in assemblea dai loro legali rappresentanti.

Hanno voto in assemblea tutti i consorziati che hanno sottoscritto il capitale consortile in proporzione alle quote di capitale consortile sottoscritte, a condizione che abbiano completamente versato i contributi dovuti al Consorzio.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei consorziati. Le sue deliberazioni prese in conformità delle leggi e del presente statuto, obbligano tutti gli iscritti.

Articolo 16 - convocazioni e riunioni dell'assemblea

L'Assemblea dei consorziati è convocata dall'Organo Amministrativo anche in luogo diverso dall'indirizzo della sede, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea, mediante avviso comunicato al domicilio dei consorziati a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica o in altro modo tale da garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. Nell'avviso saranno indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

In mancanza delle suddette formalità, la delibera s'intende adottata quando partecipa ad essa l'intero capitale consortile e sono presenti, o informati, tutti gli Amministratori e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Gli amministratori che non partecipano all'adunanza devono dichiarare per iscritto di essere stati informati in merito alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione.

L'assemblea, qualora se ne ravvisi la necessità o anche solo l'utilità o l'opportunità, può essere validamente tenuta con mezzi di telecomunicazione (audio/video-conferenza). Verificandosi dette condizioni, l'assemblea si considera convocata nel luogo ove si trovano il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

I consorziati possono farsi rappresentare, con delega scritta, dagli altri consorziati partecipi al fondo consortile. La delega può essere conferita anche ai dipendenti del singolo consorziato.

La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua mancanza, l'assemblea sarà presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. L'assemblea sarà convocata almeno una volta all'anno entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio.

Le deliberazioni dell'assemblea saranno verbalizzate e trascritte in apposito libro che rimarrà a disposizione dei consorziati per la visione. I consorziati in conflitto di interessi non possono votare, devono però essere considerati nel calcolo delle maggioranze costitutive richieste.

Articolo 17 - assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria elegge l'organo amministrativo del Consorzio e, qualora questo sia formato collegialmente, i componenti del Consiglio di Amministrazione, emana le linee di indirizzo, per il suo funzionamento, per la sua attività e per il miglior raggiungimento degli scopi consortili, discute ed approva il bilancio consuntivo annuale, approva, altresì, i piani operativi dell'esercizio successivo, delibera sull'ammissione di nuovi consorziati alla sottoscrizione del capitale consortile, delibera su qualsiasi altro argomento riservato dalla legge e dal presente contratto alla sua competenza.

Per la regolare costituzione dell'assemblea ordinaria in prima convocazione, è necessario che sia rappresentata almeno la metà del capitale consortile e l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato. L'assemblea in seconda convocazione delibera validamente qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai consorziati intervenuti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta del capitale rappresentato.

Sull'ammissione di nuovi consorziati ai sensi dell'art. 11, l'Assemblea delibera con la maggioranza assoluta del capitale avente diritto.

Il Presidente è assistito da un segretario, nominato dall'assemblea.

Articolo 18 - assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su tutto ciò che è demandato alla sua competenza per legge o per statuto.

L'assemblea straordinaria può validamente deliberare in prima convocazione quando siano rappresentati almeno i due terzi del capitale consortile e, in seconda convocazione, almeno la metà. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta del capitale rappresentato.

Articolo 19 - organo amministrativo

A seconda di quanto deciso dall'assemblea dei consorziati, l'amministrazione del consorzio è attribuita ad un Amministratore unico o a più Amministratori.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di tre ad un massimo di nove membri.

Gli Amministratori:

- possono anche essere non consorziati;
- durano in carica per il tempo stabilito all'atto della nomina e sono rieleggibili;
- sono revocabili dall'assemblea in qualunque momento.

Non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade dal suo ufficio colui che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c..

L'assemblea ordinaria dei consorziati può determinare i compensi e le indennità a favore degli Amministratori. Tutti gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del loro ufficio.

Inoltre, il consorzio può procedere ad accantonare un'indennità per la cessazione della carica di amministratore e/o stipulare, per il medesimo fine, adeguata polizza assicurativa previdenziale.

Articolo 20 - poteri e competenze dell'organo amministrativo

All'Organo Amministrativo spettano i più ampi poteri di amministrazione del consorzio salvo le limitazioni previste in sede di nomina.

Spetta tra l'altro all'organo amministrativo:

- eleggere tra i suoi componenti, qualora esso sia un organo collegiale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- redigere il progetto di bilancio corredato da una relazione sull'andamento della gestione da presentare all'Assemblea ordinaria per l'approvazione;
- redigere, entro la chiusura dell'esercizio precedente il bilancio preventivo per l'esercizio successivo;
- delibera l'ammissione di nuovi consorziati;
- deliberare i regolamenti interni;
- nominare il Direttore generale ed assumere gli altri eventuali dipendenti del Consorzio;
- nominare Dirigenti, Procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, scegliendoli anche fra a terze persone estranee al consorzio;
- deliberare ogni altro atto di amministrazione.

Articolo 21 - convocazione e deliberazioni del consiglio di amministrazione

Se formato, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente su sua iniziativa ovvero su istanza scritta di ciascun amministratore. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato, nell'ordine, dal Vice Presidente ovvero dagli Amministratori Delegati, secondo l'anzianità di carica e, subordinatamente, di età.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso l'indirizzo della sede del Consorzio od altrove, purché in altro Stato membro dell'Unione Europea, mediante avviso comunicato al domicilio degli Amministratori, a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica o in altro modo tale da garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni (in caso di urgenza uno) prima della riunione e da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. Nell'avviso saranno indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i Consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità o l'opportunità - possono essere validamente tenute con mezzi di telecomunicazione (audio/video-conferenza), purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento;
- sia consentito al Presidente accertare l'identità delle persone legittimate ad intervenire, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia garantita a tutti i partecipanti la possibilità sia di intervenire attivamente ed oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, sia di visionare, consultare, ricevere e trasmettere documentazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera convocato nel luogo ove si trovano il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

La riunione è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione. In assenza di costoro, la riunione è presieduta dall'Amministratore Delegato (se nominato) ovvero dal Consigliere più anziano d'età.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza degli intervenuti.

In caso di parità il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione vale il doppio.

Articolo 22 - rappresentanza del consorzio

La firma e la rappresentanza generale del consorzio, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nell'esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio, o all'Amministratore Unico;
- agli Amministratori Delegati, nei limiti delle rispettive deleghe;

- ai Direttori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 23 - comitato consultivo

Ai fini dell'espletamento delle sue attività e nell'esercizio dei suoi poteri l'organo amministrativo può sentire, ove ritenga opportuno, il parere di un Comitato Consultivo, eventualmente costituito con regolamento a parte.

Il parere espresso dal Comitato Consultivo, di cui dovrà essere fatta menzione nel verbale dell'organo amministrativo, in nessun caso potrà essere ritenuto vincolante, ma l'organo stesso è tenuto a motivare le deliberazioni non conformi al parere espresso dal Comitato.

Articolo 24 - bilancio

Gli esercizi consortili hanno durata annuale e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2006.

Il Bilancio dell'esercizio, predisposto secondo le norme del codice civile, deve essere redatto per ogni anno solare e deve essere presentato dall'organo amministrativo all'assemblea che deve discuterlo ed approvarlo, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, salvi gli obblighi stabiliti dalla legge per il deposito presso il registro delle imprese.

I piani operativi per l'esercizio successivo sono predisposti dall'organo amministrativo e approvati dall'assemblea entro il trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 25 - scioglimento del consorzio

Il Consorzio è sciolto di diritto nei casi previsti dall'art. 2611 C. C..

In tali casi l'assemblea straordinaria delibererà lo scioglimento del Consorzio, nominando nominerà uno o più liquidatori e determinandone le competenze. Al termine della liquidazione il patrimonio residuo, soddisfatta ogni altra passività consortile, è ripartito tra i consorziati in proporzione alle quote di capitale consortile sottoscritte.

Articolo 26 – Conciliazione, Arbitrato e foro competente

Qualsiasi controversia tra i consorziati, ovvero tra i consorziati e il consorzio, in materia di interesse sociale, dovrà essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla Procedura di Conciliazione presso uno degli organismi costituiti da enti pubblici o privati, deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, iscritto nel Registro di cui al Decreto Ministero della Giustizia del 24 luglio 2004 n. 222, e che sarà individuato dalla parte che intende agire.

Se entro il termine di 90 giorni, la controversia non sia stata ancora risolta, è competente il Tribunale di Roma.

Articolo 27 - rinvio

Per quanto non regolato dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

deliberare il conferimento, nelle forme di legge, di procure per determinati atti o per categorie determinate di atti, a terze persone anche estranee al consorzio.

F.to Walter Martiny

F.to Pietro Manni

F.to Claudio Maria Messina

F.to Enrico Iacometti

F.to Diego Guida

F.to Enrico Moretti

F.to Gerardo Mastrullo

F.to Mambrin Maurizio

F.to Alberto Vladimiro Capasso, Notaro